

Ordinanza sulla standardizzazione del confezionamento dei sucedanei del tabacco¹

Quanto segue è stabilito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della legge sui prodotti del tabacco ecc., cfr. legge consolidata n. 1161 del 4 novembre 2024, modificata dalla legge n. 1669 del 30 dicembre 2024:

Capo 1

Definizioni

Articolo 1 Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Rivestimento: carta o pellicola all'interno di una confezione unitaria.
- 2) Marchio: la parte della denominazione commerciale che costituisce il marchio del prodotto in relazione alle informazioni riportate nell'ordinanza n. 243 del 22 febbraio 2021.
- 3) Nome del prodotto: la parte del nome commerciale che costituisce la denominazione del prodotto, se presente, in relazione alle informazioni riportate ai sensi dell'ordinanza n. 243 del 22 febbraio 2021.
- 4) Confezione unitaria: la confezione individuale più piccola di un succedaneo del tabacco immesso sul mercato.
- 5) Materiale dell'involucro: materiale trasparente e incolore che racchiude una o più confezioni unitarie e un imballaggio esterno.
- 6) Imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio in cui un sostituto del tabacco è immesso sul mercato e che racchiude una o più confezioni unitarie.
- 7) Superfici esterne: superfici visibili quando una confezione unitaria è chiusa e/o l'imballaggio esterno è integro.
- 8) Superfici interne: superfici che non sono visibili quando la confezione unitaria è chiusa.
- 9) Opaco: che una superficie appare completamente opaca, e quindi non lucida, brillante, luccicante o simile.
- 10) Banda: una striscia a strappo che può essere utilizzata per aprire una confezione unitaria, un imballaggio esterno o il materiale di confezionamento.

Capo 2

Requisiti di colore ed elementi di imballaggio su confezioni singole, imballaggi esterni e materiale di imballaggio per succedanei del tabacco

Articolo 2 Le confezioni unitarie di succedanei del tabacco e il materiale di confezionamento e imballaggio esterno hanno un design standardizzato in conformità ai requisiti della presente ordinanza e di altre normative che regolano l'etichettatura ecc. delle confezioni unitarie, dell'imballaggio esterno e del materiale di imballaggio dei succedanei del tabacco.

Paragrafo 2. Le confezioni unitarie, gli imballaggi esterni e i materiali di imballaggio possono essere etichettati solo se conformi alla presente ordinanza e ad altre normative.

Paragrafo 3 L'etichettatura, le informazioni ecc. che derivano da altre normative, appaiono in modo da non conferire alla confezione unitaria o all'imballaggio esterno un'espressione unica, un effetto che attiri l'attenzione o che sia altrimenti considerato contrario al requisito di un design standardizzato per i succedanei del tabacco.

Paragrafo 4. I messaggi che non hanno alcuna funzione per il prodotto non possono essere inseriti nella confezione. Il testo riportato sui messaggi che hanno una funzione per il prodotto,

- 1) è su un fondo bianco;
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9,
- 3) è in carattere tipografico Helvetica;
- 4) può consistere dei simboli parentesi (-), aigo ('), apostrofo (') ed e commerciale (&), e
- 5) è di colore nero.

Paragrafo 5. Il testo, gli emblemi o qualsiasi altra cosa sui foglietti illustrativi relativi all'uso di un succedaneo del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, non possono apparire in un modo che contribuisca a un'espressione unica, che abbia un effetto di richiamo dell'attenzione o che comunque

Articolo 3 L'imballaggio esterno è opaco Pantone 448 C e le superfici interne degli imballaggi unitari devono essere opaco Pantone 448 C, bianco o grigio argento.

Paragrafo 2. Il nastro sigillante per confezioni unitarie o gli imballaggi esterni dei succedanei del tabacco sono trasparenti e incolore o di colore opaco Pantone 448 C.

Paragrafo 3. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica alla parte del nastro sigillante su cui potrebbe essere stata stampata l'etichettatura prevista dalla presente ordinanza o da altre normative, quali le avvertenze relative alla salute.

Articolo 4 Il rivestimento visibile quando la confezione unitaria è aperta è di colore opaco Pantone 448 C

Paragrafo 2. Il rivestimento non può contenere lettere, numeri, segni, immagini, simboli o simili e può essere forato solo in modo tale che la foratura non formi un'immagine, un simbolo, un testo, un segno o simili.

Articolo 5 Tutti gli elementi delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni dei succedanei del tabacco sono insapore e inodore e non possono includere soluzioni o dispositivi tecnici il cui unico scopo è quello di produrre un effetto sonoro.

Capo 3

Superfici ecc. di confezioni unitarie e imballaggi esterni dei succedanei del tabacco

Articolo 6 Le superfici sono piatte e lisce e non possono recare elementi irregolari quali etichette, incisioni, tessiture, rientranze, sporgenze o altre caratteristiche nella forma o struttura.

Paragrafo 2. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica a determinati elementi necessari per chiudere l'imballaggio.

Paragrafo 3. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica ad alcuni elementi sulla confezione necessari per stabilizzare il prodotto, per fissare la base, per fissare il coperchio, per aprire e chiudere il coperchio o per lo spazio per i succedanei del tabacco usati.

Paragrafo 4. Le esenzioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, sono applicabili solo a condizione che le irregolarità non conferiscano alla confezione un'espressione unica, un effetto che attiri l'attenzione o siano altrimenti considerate contrarie al requisito di un design e di un'espressione standardizzati per tutti i succedanei del tabacco.

Articolo 7 Le superfici ecc. delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni possono riportare solo gli elementi ecc. stabiliti dalla legge.

Capo 4

Materiale di rivestimento delle confezioni unitarie e delle confezioni esterne dei succedanei del tabacco

Articolo 8 Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni possono essere rivestiti con materiale trasparente.

Paragrafo 2. Il materiale da imballaggio è piatto e liscio e può non contenere elementi irregolari come marcature, goffrature, tessiture, rientranze, protuberanze o qualsiasi altra forma o struttura.

Paragrafo 3. La striscia utilizzata per aprire il materiale di confezionamento è trasparente o nera. Può avere una larghezza fino a 3 millimetri. La striscia può essere dotata di una linea continua, trasparente o nera, non superiore a 15 mm di lunghezza, che indica il punto di inizio della striscia.

Paragrafo 4. Una striscia nera non può coprire o nascondere le avvertenze sanitarie e le altre marcature ecc. presenti sulla confezione ai sensi della presente ordinanza e di altre normative.

Paragrafo 5. L'involucro può essere applicato solo agli elementi necessari al processo di produzione e non può alterare l'espressione standardizzata.

Capo 5

Etichettatura ecc. su confezioni unitarie e imballaggi esterni dei succedanei del tabacco

Articolo 10 Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni possono essere contrassegnati in due punti con il marchio e la denominazione del prodotto. Il testo riportato

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-â, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola;
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9;
- 3) può essere costituito dai simboli aigu ('), apostrofo (') ed e commerciale (&);
- 4) è in carattere tipografico Helvetica;
- 5) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C;
- 6) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti; e
- 7) deve trovarsi sulla stessa superficie di un'avvertenza relativa alla salute, essere in linea retta ed essere scritto nella stessa direzione dell'avvertenza relativa alla salute.

Paragrafo 2. Il marchio può riempire una riga.

Paragrafo 3. La denominazione del prodotto può riempire una sola riga ed essere posizionata direttamente sotto il nome del marchio.

Articolo 11 Gli imballaggi esterni e le confezioni unitarie di succedanei del tabacco contenenti un aroma possono essere etichettati una sola volta con

- 1) "Gusto di tabacco"; o
- 2) "Sapore di mentolo".

Paragrafo 2. Il testo riportato

- 1) è in carattere tipografico Helvetica;
- 2) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C;
- 3) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti; e
- 4) deve trovarsi sulla stessa superficie di un'avvertenza relativa alla salute, essere in linea retta ed essere scritto nella stessa direzione dell'avvertenza relativa alla salute.

Articolo 12 Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni possono essere etichettati una sola volta con informazioni sul nome dell'azienda, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e il paese di produzione del succedaneo del tabacco in questione, con la seguente formulazione: "Prodotto in" seguito dal nome del paese di produzione. Il testo riportato

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-â, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola;
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9;
- 3) può essere costituito dai simboli aigu ('), apostrofo (') e dal segno (&);
- 4) può consistere nel simbolo @ nell'indirizzo di posta elettronica;
- 5) può essere preceduto dal simbolo + posto davanti al prefisso del paese, che precede il numero di telefono;
- 6) è in carattere tipografico Helvetica;
- 7) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C; e
- 8) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti.

Articolo 13 Gli imballaggi esterni contenenti più di una confezione unitaria sono etichettati una sola volta con

- 1) "Prodotto a base di nicotina" o "Sacchetto a base di nicotina" conformemente al contenuto della confezione;
- 2) il numero di confezioni unitarie contenute nell'imballaggio; e
- 3) il numero di unità o il peso netto di una confezione unitaria.

Paragrafo 2. Il testo riportato

- 1) è in carattere tipografico Helvetica;
- 2) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C;
- 3) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti; e
- 4) deve trovarsi sulla stessa superficie di un'avvertenza relativa alla salute, essere in linea retta ed essere scritto nella stessa direzione dell'avvertenza relativa alla salute.

Articolo 14 Le confezioni unitarie possono essere etichettate una volta con

- 1) "Prodotto a base di nicotina" o "Sacchetto a base di nicotina" conformemente al contenuto della

- 2) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C;
- 3) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti; e
- 4) deve trovarsi sulla stessa superficie di un'avvertenza relativa alla salute, essere in linea retta ed essere scritto nella stessa direzione dell'avvertenza relativa alla salute.

Articolo 15 Una confezione unitaria di un succedaneo del tabacco contenente il materiale necessario per l'uso di tale succedaneo del tabacco può essere etichettata una volta con tale materiale in conformità al materiale contenuto nella confezione unitaria. Il testo in questione

- 1) può consistere di lettere minuscole, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola;
- 2) è nel carattere tipografico Helvetica;
- 3) è di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C; e
- 4) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti.

Articolo 16 Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni dei succedanei del tabacco possono recare l'etichetta "Da consumarsi preferibilmente entro" seguita dalla data di produzione, ed essere etichettati una volta "Prodotto" seguita dalla data di produzione. Il testo riportato

- 1) può essere composto da lettere minuscole a-å, ma in modo tale che la lettera iniziale possa essere maiuscola;
- 2) può essere costituito dai numeri 0-9;
- 3) è in carattere tipografico Helvetica;
- 4) è di colore nero su fondo bianco o di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C su fondo bianco;
- 5) ha una dimensione massima dei caratteri di 10 punti; e
- 6) deve trovarsi sulla stessa superficie di un'avvertenza relativa alla salute, essere in linea retta ed essere scritto nella stessa direzione dell'avvertenza relativa alla salute.

Articolo 17 Gli imballaggi unitari e gli imballaggi esterni contenenti un succedaneo del tabacco possono recare ciascuno un codice a barre se

- 1) sia utilizzato a fini di pagamento, distribuzione o controllo delle scorte;
- 2) sia riportato in nero su fondo bianco o di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C su fondo bianco;
- 3) non costituisca un'immagine, un modello o un simbolo che assomigli a qualcosa di diverso da un codice a barre.
- 4) si trovi sul fondo o sul lato della confezione; e
- 5) non possa essere altrimenti considerato contrario al requisito di una progettazione standardizzata per i succedanei del tabacco.

Articolo 18 Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni contenenti un succedaneo del tabacco possono recare la marcatura di produzione, compreso il numero di lotto, a condizione che la marcatura

- 1) sia utilizzata per conformarsi ad altre norme applicabili, comprese le norme in materia di imposte;
- 2) sia di colore nero su fondo bianco o di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C su fondo bianco;
- 3) non costituisca un'immagine, un motivo o un simbolo che assomigli a qualcosa di diverso dal marchio di produzione;
- 4) si trovi sul fondo o sul lato della confezione singola; e
- 5) non possa altrimenti essere considerata contraria al requisito di una progettazione standardizzata per tutti i prodotti contenenti un succedaneo del tabacco.

Articolo 19 Le confezioni unitarie e gli imballaggi esterni contenenti un succedaneo del tabacco possono recare un'etichetta pieghevole a condizione che

- 1) sia utilizzata per conformarsi alle norme applicabili in materia di etichettatura dei succedanei del tabacco derivanti dalla presente ordinanza o da altre normative;
- 2) sia di colore nero su fondo bianco, di colore opaco Pantone Cool Gray 2 C su fondo bianco o del colore richiesto da altre normative per tale marcatura su fondo bianco;
- 3) non costituisca un'immagine, un motivo o un simbolo che assomigli a qualcosa di diverso da ciò che è giustificato dal marchio in questione;
- 4) si trovi sul fondo o sul lato della confezione unitaria; e
- 5) non sia altrimenti considerata contraria al requisito di una progettazione standardizzata per tutti i prodotti contenenti un succedaneo del tabacco.

Capo 6

Dimensione della confezione unitaria

Articolo 20 La confezione unitaria per un succedaneo del tabacco è di dimensioni commisurate al contenuto della confezione e quindi non più grande di quanto il contenuto imponga.

Capo 7

Disposizioni penali

Articolo 20 Salvo in caso di sanzione maggiore ai sensi di un'altra legge, una persona che viola gli articoli da 2 a 19 è sanzionata con un'ammenda.

Paragrafo 2. Le imprese ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capo 5 del codice penale.

Capo 8

Entrata in vigore

Articolo 21 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

Il ministero dell'Interno e della salute, 4 marzo 2025

Sophie Løhde

/ Anna D. Madsen